

COMUNE DI _____

PROVINCIA DI UDINE

**CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED
AMBIENTALE**

L'anno duemila....., addì ____ del mese di ____ in Piazza
_____, nella Residenza Comunale;

fra

Il **COMUNE DI POVOLETTO**, C.F. _____, rappresentato dal Sig.
_____ nato a _____ il _____,
che interviene al presente atto in qualità di
_____ del Comune di _____, ai
sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, e giusto provvedimento
_____ domiciliato per la carica presso la sede del Municipio di
_____, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che
rappresenta, autorizzato alla presente stipula con deliberazione della Giunta
Comunale n. ____ del _____;

e

La Società NET S.P.A., con sede in Udine, viale Duodo n. 3/E, C.F. 94015790309,
iscritta al medesimo numero del Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Udine,
rappresentata dal Direttore Generale, dott. Massimo Fuccaro, nato a Roma il
29.01.1964, autorizzato alla firma del presente atto con verbale del Consiglio di
Amministrazione della succitata società.

PREMESSO CHE

- la società Net Spa, società a capitale interamente pubblico, è nata dalla
trasformazione dell'Azienda Speciale A.T.M., ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs.
267/2000, con deliberazione del Consiglio Comunale di Udine n. 5 d'ord. del
22/01/2001;

- tra i compiti della succitata Azienda sono ricompresi i servizi di igiene urbana ed ambientale così come meglio specificati all'art. 4 dello Statuto aziendale;
- Il Comune di Povoletto è attualmente socio della Net Spa, con deliberazione n. _____ del _____ il Consiglio Comunale ha deciso il ricorso al modello dell' "in house providing" per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed ha affidato il servizio suddetto alla Società Net Spa per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2023 conferendo contestualmente mandato alla Giunta comunale per la definizione degli atti contrattuali.;
- _____ che è stata pubblicata sul sito Web, del Comune di Povoletto, a far data dal _____, la Relazione ex art. 34, comma 20 del D.L. 179/2013;
- con deliberazione consiliare n. _____ del _____ è stato approvato lo schema del presente contratto;
- la scheda tecnica relativa agli aspetti quali/quantitativi del servizio, costituisce allegato al presente contratto e ne fa parte integrante e sostanziale;
- con deliberazione del Consiglio Comunale di Povoletto n. _____ del _____ è stato approvato il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati,

Tutto ciò premesso, a valere quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra le sottoscritte parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del Contratto.

1. Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento, in esclusiva, da parte del Comune di Povoletto (di seguito chiamato "Comune") a Net Spa (di seguito chiamata "Società"), ex art. 198 del D. Lgs 152/2006 e successive modifiche e/o integrazioni ed art. 34 comma 20 D.L. 18.10.2012 n. 179, del servizio di gestione del ciclo integrato dei Rifiuti Urbani ed Assimilati e dei Rifiuti delle raccolte differenziate meglio specificati nella scheda tecnica allegata al presente contratto.

2. Ai fini della determinazione dei prezzi, della rinegoziazione degli stessi in caso di rinnovo, o di modifiche al servizio, della quantificazione dei corrispettivi mensili e della conseguente fatturazione, i servizi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono suddivisi come segue:

A) servizi di raccolta e trasporto;

B) servizi di trattamento-smaltimento.

3. Si intendono comprese nel presente contratto, in quanto necessarie per l'espletamento dei servizi di cui al precedente punto 1, anche le seguenti ulteriori attività:

a) gestione ed elaborazione dei dati di produzione dei rifiuti ai fini statistici;

b) studi e proposte di miglioramenti ed ottimizzazioni in relazione all'evoluzione della normativa nazionale o regionale, alla pianificazione regionale e provinciale, alle esigenze specifiche del Comune e/o, in generale, nell'ottica di un continuo miglioramento dei servizi;

c) gestione autonoma dei rapporti con i consorzi CONAI e/o altri soggetti equivalenti per la gestione degli imballaggi, secondo quanto dettagliato al successivo art. 8;

d) predisposizione e compilazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) per tutte le tipologie di rifiuto gestite dalla Società per conto del Comune, restando cura e responsabilità dello stesso il relativo deposito presso la competente CCIAA;

Art. 2 - Servizi Accessori

1. Le parti convengono che potranno essere distintamente affidati alla Società anche altri servizi accessori fra quelli di seguito elencati a titolo esemplificativo, inerenti il servizio di igiene ambientale:

a) Gestione dei rifiuti di fiere e mercati

b) Raccolte differenziate diverse da quelle indicate all'art. 1

- c) Spazzamento stradale
- d) Lavaggio strade
- e) Gestione dei rifiuti prodotti in caso di manifestazioni
- f) Bonifica discariche abusive
- g) Rimozione siringhe abbandonate
- h) Svuotamento cestini porta rifiuti
- i) Presidio delle eco piazzole
- l) Progettazione ed assistenza tecnica per il passaggio taxa-tariffa secondo la normativa in vigore
- m) Gestione del sistema tariffario compresa eventuale bollettazione/fatturazione/riscossione,
- n) Consulenza tecnica di carattere ambientale e predisposizione di piani e/o regolamenti in materia
- o) Progettazione di nuovi servizi /impianti
- p) Progettazione e realizzazione di campagne educative e di sensibilizzazione sui temi dell'igiene urbana
- q) Gestione per conto del Comune di eventuali contratti di appalto sottoscritti dallo stesso con ditte terze.

2. L'esecuzione dei servizi accessori di cui sopra, su precisa richiesta del Comune, dovrà essere concordata tra le parti, con le seguenti modalità:

- a) richiesta scritta del Comune;
- b) inoltro del preventivo tecnico – economico dell'intervento da parte della Società;
- c) accettazione scritta da parte del Comune del preventivo tecnico – economico e conferma scritta della richiesta di esecuzione dell'intervento.

Art. 3 - Durata del contratto

1. Il presente contratto, avrà durata di anni 3 (tre) dal 01.01.2018 al 31.12.2020 eventualmente rinnovato per ulteriori 2 (due) anni.

2. Ferma restando l'esclusione del tacito rinnovo, il presente contratto potrà essere rinnovato per lo stesso periodo o per periodi inferiori, compatibilmente con le disposizioni normative vigenti, previa manifestazione di volontà delle Parti – da rendere con congruo anticipo in via formale e con riserva del diritto di rinegoziare le condizioni, sia tecniche che economiche - da formalizzare, prima della scadenza, da parte dei rispettivi Organi competenti. Ai fini del presente comma la proposta di rinnovo dovrà essere manifestata da una delle Parti entro 20.10.2020, e la relativa accettazione o proposta di rinegoziazione della controparte dovrà essere manifestata entro i dieci giorni successivi al ricevimento della proposta, entrambe da recapitarsi a mezzo racc. A.R. o P.E.C. presso le rispettive sedi legali al momento delle predette comunicazioni.

3. Qualora per sopravvenute disposizioni normative o delle Pubbliche Autorità, il contratto dovesse essere risolto prima della scadenza naturale o rinnovata, le Parti nulla potranno reciprocamente pretendere l'una dall'altra, a titolo di indennizzo, risarcimento o quant'altro, in dipendenza della risoluzione anticipata per la predetta causa, fatto salvo quanto dovuto per le prestazioni fino a quel momento eseguite.

4. Il Comune è altresì reso edotto che:

con riferimento agli artt. 200, 201 e 202 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii., il presente contratto di servizio si interromperà automaticamente qualora, a seguito della delimitazione dell'ATO che dovrà comprendere anche il Comune di Povoletto ed alla costituzione della relativa Autorità d'Ambito, quest'ultima procederà all'indizione ed all'aggiudicazione della prevista gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'intero ATO ad un unico nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, al quale, peraltro, tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel settore potranno cedere contestualmente il rispettivo ramo d'azienda (art. 202 comma 6 *D.lgs 152/06*).

Art. 4 - Passaggio Tassa - Tariffa - Tasi

1. In relazione a quanto disposto dalle norme in materia e alle relative vigenti scadenze per il passaggio a Tariffa/TARI, la Società dovrà predisporre, nell'ambito dei servizi accessori di cui all'art. 2 del presente contratto, su richiesta del Comune formulata con un preavviso di almeno 2 (due) mesi ed a titolo gratuito, il relativo Piano Finanziario, che dovrà essere accompagnato dalla seguente documentazione:

- Relazione tecnica di accompagnamento;
- Simulazione tariffaria;
- Eventualmente Regolamento TARI o proposta di modifica del Regolamento esistente.

2. Su richiesta del Comune, la Società dovrà altresì predisporre un piano operativo per la gestione diretta dello sportello Tari, eventualmente in forma coordinata con altri Comuni del bacino della Società, in termini ed a condizioni economiche da definirsi tra le parti con apposito disciplinare aggiuntivo al presente contratto.

Art. 5 - Campagne Informative e di Sensibilizzazione

1. La Società, su richiesta del Comune e di concerto con lo stesso, nell'ambito dei servizi accessori di cui all'art. 2 del presente contratto, potrà svolgere funzioni di progettazione e gestione di attività d'informazione e sensibilizzazione ambientale della popolazione, con particolare riferimento al problema della produzione, della raccolta differenziata e dello smaltimento dei rifiuti.

Art. 6 – Corrispettivo e revisione prezzi

1. Per l'anno 2018 il corrispettivo presunto dovuto dal Comune alla Società per i servizi di **raccolta, trasporto e trattamento-smaltimento** di tutti i rifiuti di cui all'art. 1 del presente contratto sarà pari a circa complessivi **€ 383.000,00** circa (diconsi trecentoottantatremilaeuro,00), di cui **€ 185.000,00** (diconsi centoottantacinquemilaeuro,00) per i servizi di raccolta e trasporto ed il restante importo per i servizi di recupero-smaltimento, oltre ad I.V.A. di legge.

L'importo per i servizi di recupero-smaltimento risulta dal prodotto tra i prezzi unitari delle prestazioni e le quantità stimate delle stesse per l'intero anno 2018.

Pertanto, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il corrispettivo complessivo effettivo per il 2018 (lo stesso varrà anche per gli anni successivi), potrà discostarsi dal valore sopra indicato soltanto in relazione alle quantità/modalità delle prestazioni di raccolta e trasporto che dovessero modificarsi nel frattempo e/o alle quantità dei rifiuti che saranno effettivamente trattati-smaltiti per conto del Comune, fermi restando i prezzi unitari offerti (o revisionati).

2. A partire dal 01.01.2019, salvo eventuali modifiche quali - quantitative dei servizi previsti di raccolta e trasporto, il cui costo in tal caso sarà soggetto ad adeguamento dal momento dell'attuazione delle modifiche stesse secondo quanto indicato all'art. 13, **il costo di esecuzione dei servizi di raccolta e trasporto** (ed i relativi prezzi unitari) di cui al punto 1 dell'articolo 6, sarà soggetto a sola rivalutazione annuale con la formula di revisione del successivo punto 6.

3. I prezzi di trattamento-smaltimento di qualsiasi tipologia di rifiuto prevista, saranno riformulati da Net Spa ad inizio di ciascun anno sulla base dell'evoluzione delle condizioni di mercato vigenti al momento e prevedibili per l'intero anno e della disponibilità e localizzazione degli impianti che potranno essere utilizzati da Net in ambito sia provinciale, che regionale che nazionale o all'estero. Tali prezzi saranno rideterminati entro la fine dell'anno al quale i servizi si riferiscono qualora si verificano variazioni nella quantità di rifiuti complessivamente affidati in gestione a Net e/o nei prezzi praticati dai fornitori della stessa Net, tali da comportarne la diminuzione dei relativi costi di funzionamento precedentemente determinati. In tal caso il Consiglio di Amministrazione, con le modalità di cui all'art. 19 dello statuto, procede alla rideterminazione dei prezzi precedentemente applicati.

4. Nel caso di aggiornamento da parte degli Enti competenti delle tasse locali di smaltimento, **i prezzi di trattamento-smaltimento verranno automaticamente ed**

immediatamente adeguati in relazione alla variazione intervenuta, così come nel caso di ulteriori e diverse imposte e/o tasse che dovessero essere introdotte o modificate per effetto di legge.

5. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 4, **i prezzi per smaltimento** verranno **automaticamente e prontamente** adeguati in relazione alla variazione intervenuta anche nel caso di accadimenti straordinari ed imprevedibili, indipendenti dalla volontà delle Parti, che comportino modifiche per Net delle condizioni di mercato relative agli smaltimenti di taluni rifiuti oggetto di contratto, ivi compreso lo smaltimento di rifiuti inerenti i servizi accessori. A tal fine la Società si obbliga ad informare prontamente il Comune delle nuove condizioni economiche ad essa applicate.

6. I prezzi unitari dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti ed attività complementari ed il corrispettivo complessivo annuo degli stessi (salvo modifiche quali-quantitative), saranno soggetti annualmente a revisione (prima revisione 01.01.2019) assumendo a riferimento generale l'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (indice FOI), elaborato dall'ISTAT FOI NT 3.1..

In relazione alla revisione per l'adeguamento dei prezzi non è considerata circostanza imprevedibile di cui all'art. 1664 del Codice civile la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro o di altri accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti.

7. In caso di rinnovo del presente contratto, tutti i corrispettivi andranno nuovamente rinegoziati, come previsto al precedente art. 3, comma 2.

Art. 7 - Modalità di fatturazione e pagamento del corrispettivo

1. Il corrispettivo annuo di cui al precedente art. 6, verrà fatturato con frequenza mensile, nella misura di 1/12 dell'importo complessivo annuo, per tutte le voci di costo indicate nella proposta economica allegata al presente contratto, con eccezione di quelle relative agli smaltimenti, il cui corrispettivo verrà fatturato con

frequenza mensile sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente trattate/smaltite nel mese di competenza.

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 del presente articolo avverrà su presentazione di regolare fattura emessa l'ultimo giorno del mese di competenza, con scadenza del pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura da parte del Comune.

3. La Società applicherà gli interessi moratori nella misura di cui al D. Lgs. N. 231 del 09/10/02, a partire dal quinto giorno successivo al ricevimento da parte del Comune della diffida ad adempiere. Detti interessi saranno *automaticamente* addebitati al Comune sulla prima fattura emessa dopo il pagamento.

4. Le modalità di fatturazione e di pagamento dei corrispettivi inerenti i servizi accessori saranno stabilite nell'ambito degli specifici accordi di cui al punto 2 del precedente art. 2.

Art. 8 - Rapporti con il CONAI

1. Il Comune si impegna a rilasciare alla Società la delega per la riscossione dei contributi di cui all'Accordo di Programma Quadro ANCI-CONAI per la raccolta ed il recupero dei rifiuti di imballaggio, con decorrenza dalla data di attivazione del servizio, secondo quanto indicato al precedente art. 3, comma 1, e fino alla scadenza naturale dello stesso, salvo gli eventuali successivi rinnovi.

2. Il Comune darà immediata comunicazione alle filiere del CONAI dell'espressa delega rilasciata alla Società circa la riscossione dei contributi stessi.

Art. 9 – Attrezzature di Servizio, Proprietà

1. La Società potrà fornire, su richiesta del Comune, proprie attrezzature per l'espletamento del servizio, a fronte di un corrispettivo da stabilirsi con i prezzi di mercato del momento. La Società potrà, inoltre, fornire attrezzature per l'ottimizzazione del servizio anche di propria iniziativa ed eventualmente consegnare

le stesse direttamente agli utenti in comodato d'uso gratuito, sulla scorta di appositi separati contratti d'uso.

2. Al termine del contratto, da qualunque motivo determinato, tutte le suddette attrezzature di proprietà della Società, sia insistenti sul territorio comunale, sia consegnate in uso agli utenti, saranno ritirate dalla Società o cedute a titolo oneroso al Comune qualora interessato, per consentire la prosecuzione dell'utilizzo degli stessi da parte degli interessati.

Art. 10 - Carattere del Servizio

1. Tutti i servizi oggetto del presente contratto sono da considerare, ad ogni effetto, servizi di pubblico interesse di cui alla L. 146/1990. Tali servizi, pertanto, non possono essere abbandonati, sospesi, interrotti, salvi i casi di forza maggiore o comunque indipendenti dalla volontà della Società.

2. In caso di sospensione, di abbandono, di interruzione, anche parziali, senza giustificato motivo, il Comune potrà sostituirsi alla Società per l'esecuzione dei medesimi, addebitando a questa l'onere sostenuto per l'espletamento in via sostitutiva delle attività succitate anche mediante ricorso a imprese terze, ferma restando la congruità del costo addebitato per il servizio sostitutivo effettuato, sulla base dei prezzi previsti nel presente contratto.

3. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, la Società si impegna al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990 n. 146 e ss. mm. relative alla copertura dei servizi pubblici essenziali indicati dal Comune.

4. Il Comune, per tutto il periodo di affidamento del servizio, permette alla Società di utilizzare il suolo pubblico per gli scopi attinenti alla gestione, manutenzione ed estensione dei servizi oggetto di contratto, senza diritto alla corresponsione di indennizzo alcuno e senza necessità di preventiva richiesta di autorizzazione al Comune.

5. Tutti i rifiuti raccolti sul territorio comunale diventano di proprietà della Società dal momento del conferimento da parte dell'utenza servita nelle forme e nei contenitori previsti.

6. La Società garantisce a proprio carico il corretto recupero/smaltimento di ogni tipologia e frazione di rifiuto secondo le disposizioni di legge ed il criterio dell'economia aziendale.

Art. 11 – Obblighi e Responsabilità della Società

1. La Società si impegna ad espletare il servizio di cui al presente contratto secondo le disposizioni e con le modalità previste dal contratto stesso, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia, nonché in ottemperanza ai regolamenti e alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità.

2. In particolare la Società si impegna a mantenere o a realizzare, ove e come previsto, gli standard quali-quantitativi di servizio risultanti dalla scheda dei servizi allegata al presente contratto.

3. Nel corso dell'espletamento dei servizi la Società è tenuta a dare pronta comunicazione al Comune di qualsiasi illecito riscontrato (conferimento abusivo di rifiuti, depositi di immondizie od altro sulle strade, danneggiamenti ai beni mobili ed immobili di servizio, ecc.) fornendo tutte le indicazioni possibili per l'individuazione dei trasgressori.

4. La Società si impegna altresì a porre in essere tutte le attività necessarie per consentire al Comune di verificare, periodicamente, il rispetto degli standard di qualità-quantità dei servizi erogati;

5. La Società, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro e di previdenza sociale, è tenuta all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, restando il Comune completamente esonerato da qualsiasi responsabilità in merito.

6. La Società assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e in caso di danni arrecati alle persone e alle cose, tanto del Comune quanto di terzi, che si dovessero verificare in dipendenza del servizio espletato per fatti ad essa imputabili. A tal fine, la Società si obbliga ad adottare nell'esecuzione dei lavori, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e l'incolumità dei terzi.
7. La Società è tenuta a cautelarsi con la stipula di idonee polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi, intendendosi come tale, a tutti gli effetti, anche il Comune.
8. La Società ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune ed agli organi di controllo preposti eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi provocati da terzi e rilevati nell'espletamento del servizio, al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento dello stesso.
9. La Società si obbliga a tenere indenne il Comune da qualunque pretesa, azione o rivalsa avanzate da terzi, che possa derivare da comprovato mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattualmente previsti per negligenza o per colpa della Società.
10. La Società si impegna a fornire al Comune i dati fondamentali relativi alla gestione tecnica del servizio e a tenere informato il Comune in relazione a possibili rischi ambientali, di cui dovesse venire a conoscenza.
11. Il Comune autorizza la Società all'affidamento di tutte o di parte delle prestazioni a terzi, fatta salva comunque l'esclusiva responsabilità della Società per gli obblighi derivanti dal presente contratto, rimanendo essa unico responsabile nei confronti del Comune per l'esatta e puntuale esecuzione dei servizi affidati.
12. Il Comune resta completamente estraneo ai rapporti tra la Società ed eventuali soggetti operanti per conto della Società. Divergenze ed accordi intercorrenti tra le

stesse e la Società non daranno diritto alle medesime di avanzare richieste o pretese alcune o sollevare eccezioni di sorta nei confronti del Comune.

13. La Società è tenuta a vigilare sul comportamento decoroso e professionale degli operatori nei confronti dell'utenza.

14. La Società sarà responsabile della manutenzione e conservazione delle attrezzature che le verranno affidate dal Comune quali risultanti da verbale di consegna siglato dalle Parti. Essa avrà altresì l'obbligo di segnalare al Comune ogni situazione di pericolo derivante dal malfunzionamento, danneggiamento o non conformità delle suddette attrezzature, qualora non riparabili in via ordinaria, al fine di consentire al Comune la pronta sostituzione delle stesse.

Art. 12 – Obblighi del Comune

1. Ferma restando la piena autonomia organizzativa e gestionale della Società, Il Comune - in qualità di titolare del servizio - si impegna a cooperare con la Società per agevolare il miglior espletamento possibile del servizio oggetto del presente contratto, con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti necessari ed opportuni.

2. Il suddetto obbligo di cooperazione comporterà in particolare:

- a) l'emissione delle Ordinanze Comunali che dovessero rendersi necessarie per l'espletamento del servizio;
- b) l'adozione dei provvedimenti ed atti necessari ad agevolare il posizionamento dei contenitori per l'effettuazione del servizio e delle eventuali basi prefabbricate per gli stessi, ove occorrenti;
- c) l'adozione dei provvedimenti ed atti necessari ad agevolare il transito dei mezzi addetti all'espletamento del servizio (ad esempio transito su corsie riservate, accesso alle aree chiuse al traffico, permessi di sosta temporanea gratuita nelle aree a pagamento dei mezzi ed autovetture di servizio durante lo svolgimento dello stesso, ecc.);

- d) l'apposizione della segnaletica stradale orizzontale, che delimita il posizionamento dei cassonetti, altri contenitori e simili;
- e) la concessione alla Società del diritto di posa e occupazione temporanea e permanente sul terreno di proprietà comunale sia patrimoniale sia demaniale delle attrezzature ed opere accessorie (in particolare cassonetti) necessarie all'espletamento del servizio, senza pagamento di corrispettivi, tasse, canoni o indennizzi e senza necessità di preventivo consenso da parte del Comune;
- f) l'apposizione della segnaletica di divieto di sosta in relazione agli eventuali programmi di spazzamento;
- g) l'agevolazione di ogni intervento della Società per l'esecuzione di attività ed interventi finalizzati al miglioramento dell'igiene ambientale e comunque al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano degli investimenti;
- h) la comunicazione alla Società, con congruo anticipo, delle proposte di modifica dei Regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo influire sul servizio, acquisendone un parere preventivo e consultivo, e comunicandone tempestivamente le modifiche e gli *standard* adottati;
- i) l'aggiornamento costante del regolamento di igiene urbana in tema di orari e modalità di svolgimento delle raccolte e di pulizia delle strade, anche recependo le proposte formulate in tal senso dalla Società, affinché risultino adeguatamente disciplinati in qualsiasi momento anche i comportamenti che devono essere tenuti dai cittadini-utenti;
- j) l'attuazione di efficaci e costanti interventi di controllo dei comportamenti dei cittadini e di sanzionamento degli autori delle infrazioni al regolamento comunale di gestione dei rifiuti, anche per salvaguardare l'operato quotidiano degli operatori della Società, soprattutto per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti (per es. per abbandoni di rifiuti in luoghi non autorizzati, o fuori orario, o nei giorni non ammessi, o al di fuori dei contenitori, o nei contenitori sbagliati, ecc.);

k) la verifica, all'atto del rilascio di qualsiasi autorizzazione per uso ed occupazione di suolo pubblico a qualsiasi fine (commercio ambulante, manifestazioni, spettacoli, esposizione di sedie e tavolini, realizzazione di chioschi temporanei, ecc.) che i richiedenti abbiano previamente concordato con la Società le condizioni di fornitura degli occorrenti servizi straordinari di pulizia del suolo pubblico e di asporto dei rifiuti derivanti dalle autorizzande attività, per tutto il tempo previsto;

l) la pronta verifica che, in caso contrario, i soggetti obbligati provvedano effettivamente a ridurre in pristino stato le aree occupate, a propria cura e spese ed a produrre prova del regolare smaltimento di tutti i rifiuti prodotti;

m) il permesso di accedere a tutte le informazioni in possesso del Comune necessarie alla gestione del servizio di igiene urbana, garantendo la massima disponibilità e collaborazione da parte dei propri uffici tecnici ed amministrativi;

n) la tempestiva comunicazione alla Società dei programmi di sviluppo urbanistico inerenti a nuovi insediamenti abitativi o produttivi o nuova urbanizzazione, al fine di concordare eventuali potenziamenti dei servizi in atto.

3. I rapporti relativi al presente contratto verranno gestiti, per il Comune, da un dirigente e/o funzionario che verrà individuato mediante apposita comunicazione. Analoga comunicazione verrà effettuata da parte della Società per l'indicazione del proprio referente.

Art. 13 – Variazione della consistenza dei servizi

1. Il Comune e la Società possono richiedere e, rispettivamente, proporre in qualsiasi momento, la modifica delle modalità di svolgimento di singoli servizi o la loro implementazione (per esempio per l'introduzione di nuove forme e/o tipologie di raccolta differenziata).

In tutti i casi suddetti si procederà all'analisi dei costi ed alla determinazione puntuale delle variazioni degli stessi rispetto alla situazione preesistente.

2. Le modalità di esecuzione e l'entità dei singoli servizi sono quelle previste negli allegati, che dovranno essere puntualmente aggiornati a seguito di qualsiasi modifica delle previste condizioni operative, o integrati a fronte dell'istituzione di qualsiasi nuovo servizio. Ogni nuova modifica dello stesso andrà soggetta all'approvazione preventiva e puntuale da parte della Giunta Comunale.

Art. 14 - Forme di Controllo sul Servizio

1. La Società è tenuta a presentare al Comune eventuali *reports*, riportanti i seguenti elementi:

- a) verifica della corretta gestione del Servizio in relazione agli *standard* qualitativi previsti;
- b) verifica dei risultati ottenuti;
- c) analisi di eventuali situazioni di criticità.

2. Il Comune potrà comunque richiedere alla Società l'effettuazione in qualsiasi momento di ispezioni e/o controlli in contraddittorio della qualità e regolarità di espletamento dei servizi.

3. Le parti potranno altresì concordare l'organizzazione di incontri di carattere tecnico per l'analisi e la risoluzione di qualsiasi problematica relativa ai servizi svolti.

Art. 15 - Penali

1. In caso di disservizi, esclusivamente imputabili a colpa della Società, saranno applicabili le penali sotto riportate:

- € 20,00 per ogni contenitore per la raccolta del vetro/organico non svuotato secondo le frequenze indicate nella scheda di servizio allegata;
- € 20,00 per ogni contenitore per la raccolta dell'organico non lavato secondo le frequenze indicate nella scheda di servizio allegata;
- da € 10 a € 100 per ogni altra eventuale singola inadempienza a seconda della gravità, dell'entità e della eventuale reiterazione della stessa.

2. L'applicazione della penale dovrà essere necessariamente preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, a mezzo lettera raccomandata A.R. o P.E.C. da farsi pervenire alla sede della Società. La Società avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione medesima, decorsi i quali il Comune, in mancanza di risposta o di valide giustificazioni, darà corso all'applicazione della relativa penale.

3. L'ammontare delle penali sarà automaticamente portato in compensazione in sede di liquidazione del corrispettivo mensile dovuto.

Art. 16 - Recesso, Risoluzione

1. Per quanto concerne l'espletamento di tutti i servizi previsti dal contratto, nel caso di eventuali nuovi obblighi imposti dalle Autorità competenti nazionali, regionali e locali, nonché in relazione ad ogni possibile accadimento indipendente dalla volontà delle Parti, vigenti al momento della sottoscrizione del presente contratto, la Società ed il Comune saranno legittimati a chiedere la revisione delle presenti condizioni contrattuali, fatto salvo il diritto di recesso, anche ai sensi di quanto prevede l'art. 1467 del C.C..

2. Fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno, costituiscono cause di risoluzione del contratto:

a) gravi e ripetute violazioni degli obblighi e dei doveri contrattuali di entrambe le parti, ivi compreso il mancato puntuale pagamento – totale o parziale – del corrispettivo contrattualmente pattuito;

b) abbandono, interruzione, sospensione, anche parziali dei servizi oggetto del presente contratto, salvo il caso in cui gli stessi siano giustificati da motivi di caso fortuito e/o forza maggiore o, comunque, non imputabili alla Società o nell'ipotesi in cui vi sia stato un preventivo assenso del Comune.

Art. 17 - Cessione del Contratto

1. In caso di conferimento del ramo aziendale di raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte di Net Spa ad altro costituendo soggetto pubblico, o in caso di fusione con altre aziende pubbliche similari, il nuovo soggetto subentrerà alla Società senza soluzione di continuità anche nello svolgimento di tutti i servizi regolati dal presente contratto ed in tutti gli obblighi conseguenti ed inerenti salva l'autorizzazione del Comune di Povoletto.

Art. 18 - Controversie

1. La Società elegge il proprio domicilio in Udine, viale Duodo 3/E, il Comune presso la sede municipale.
2. Tutte le contestazioni che potessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione o esecuzione del presente contratto, anche per quanto non espressamente contemplato ma afferente all'esercizio della gestione, saranno devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria e foro competente sarà, in via esclusiva, quello di Udine.

Art. 19 - Rinvio Normativo

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Contratto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi in vigore.

Art. 20 - Allegati al Contratto

1. Fanno parte integrante del Contratto i seguenti allegati tecnici:
 - Scheda tecnica, elenco servizi NET s.p.a., riportante le frequenze e le tipologie di raccolta da effettuare.
 - Scheda - Costi servizio 2017.

Art. 21 - Spese

1. Le prestazioni indicate nel presente contratto, nessuna esclusa o eccettuata, sono integralmente imponibili I.V.A. Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Comune

Net Spa

Clausole Vessatorie

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 C.C. si approvano espressamente per iscritto, previa lettura, le seguenti clausole:

Art. 3 (Durata del contratto)

Art. 6 (Corrispettivo)

Art. 15 (Penali)

Art. 16 (Risoluzione, Recesso)

Art. 18 (Controversie)

Il Comune

Net Spa
